



11230-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 67/23
GIUSEPPE DE MARZO		UP - 13/01/2023
<u>DE MARZO GIUSEPPE - PILLA EGLE</u>		R.G.N. 44897/2021
RENATA SESSA	- Relatore -	
EGLE PILLA		
PIERANGELO CIRILLO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) iato a 1 (omissis)

avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI
 che ha concluso chiedendo *l'assoluzione del mio;*

udito il difensore *che insiste all'esplicito del mio.*

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 28.05.2021, la Corte di appello di Torino, ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, e confermato nel resto, la pronuncia emessa a seguito di giudizio abbreviato il 18.05.2015 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città che aveva dichiarato (omissis) (omissis) responsabile dei reati ascrittigli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta preferenziale, di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1) e comma 3, 223, comma 1 e 219, comma 2, n. 1) l. fall. (capo A) dell'imputazione per gli episodi di cui ai pt. 1) e 3), e, ritenute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen. prevalenti, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci e giorni venti di reclusione.

Segnatamente, (omissis) n qualità di amministratore unico e liquidatore della (omissis) (omissis) S.r.l." - in liquidazione dal 27.12.2011 e dichiarata fallita il 30.11.2012 - è stato ritenuto responsabile di due episodi di distrazione che avrebbero contribuito al peggioramento del dissesto:

- la dissipazione della somma di euro 87.000,00 (pt. 1) capo A) dell'imputazione) pari al netto fra le somme versate in società quale finanziamento soci e le somme rimborsate a partire dal 31.12.2010, in violazione dell'obbligo di postergazione rispetto ad altri creditori previsto dall'art. 2467 cod. civ., riducendo al momento del fallimento la garanzia patrimoniale della società;

- la restituzione (pt. 3) capo A) al proprio padre, (omissis) (omissis) della somma complessiva di euro 77.400,00 (in due *tranches*: 50.000,00 a fine 2010 mediante compensazione con un credito che la società vantava nei suoi confronti per lavori edili eseguiti e euro 27.400,00 durante l'anno 2011, come pagamento all'uscita dalla società) in un momento in cui la società già verteva in stato di decozione. 4

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv.to (omissis) ricorre per cassazione l'imputato, prospettando cinque motivi.

2.1. Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, violazione di legge ed erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. con riferimento alle risultante istruttorie per quanto concerne il reato di bancarotta di cui agli artt. 216, comma 1), n. 1) e comma 3, 223, comma 3 d 219, comma 2 n. 1) l. fall.

Si contesta l'errata applicazione delle norme in materia di valutazione della prova e, per conseguenza, il mancato rispetto del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (elementi che avrebbero comportato una pronuncia di assoluzione quantomeno ai sensi del

comma secondo dell'art. 530 cod. proc. pen. e non di condanna) laddove il Tribunale prima, e la Corte di appello poi, hanno ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente per i fatti distrattivi solo sulla base di mere suggestioni, senza rilevare alcuna prova concreta, e non considerando le valutazioni critiche della difesa in ordine alle uniche fonti di prova ravvisate: la relazione ex art. 33 l. fall. e le successive dichiarazioni rese dal curatore.

In particolare, come evidenziato nei motivi di appello (a pag. 3), si osserva che non è stata attribuita portata pregnante al miglioramento della garanzia patrimoniale per i creditori intercorso tra la fine dell'anno 2011 e il fallimento, come evidenziato dalla pronuncia di primo grado (pag. 9).

La Corte territoriale, nel desumere o presumere una *scientia fraudis* in capo al (omissis) ha disatteso immotivatamente tale censura che poneva anche in evidenza le discrasie nelle conclusioni cui è pervenuto il curatore, il quale, in corso del procedimento, ha corretto le proprie dichiarazioni sino a determinare una modifica del capo di imputazione all'udienza preliminare del 17.04.2015, come da verbale. Le discrasie nelle dichiarazioni rese sono tali da non permettere di considerare quanto detto come unica fonte di prova con valore decisivo in ordine alla portata distrattiva delle operazioni e alla datazione all'anno 2010 della crisi irreversibile della fallita, posto altresì che il ricorrente ha tenuto ineccepibile comportamento in qualità di amministratore e liquidatore (come evidenziato con le memorie del 11.12.2013 e del 5.3.2015).

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge ed erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 216, comma 1), n. 1) e comma 3, 223, comma 3 e 219, comma 2 n. 1), l. fall. letti in combinato disposto con gli artt. 42 e 43 cod. pen. per insussistenza dell'elemento psicologico del reato ai fini della configurabilità dell'ipotesi distrattiva.

Si rinnova l'eccezione riguardo all'insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità (anche di dolo eventuale) in capo al ricorrente, evidenziando il vaglio non attento svolto dalla Corte riguardo alla personale valutazione del curatore, più precisamente in ordine alla effettiva consapevolezza del ricorrente che la crisi irreparabile della fallita risaliva all'anno 2010 (e non al 2012 come sempre sostenuto dal (omissis)

Sul punto si lamenta che, a fronte di specifica doglianza, la Corte territoriale laconicamente sostiene l'irrilevanza del fatto che il ricorrente confidasse nella "ripresa" della società e nonché della consapevolezza del suo dissesto o della sua prevedibilità.

Inoltre, è da ritenersi inesatta l'affermazione resa secondo cui il (omissis) nutriva "speranza" nella (ri)crescita della società, senza nemmeno evidenziare da dove scaturisce tale convinzione e atteso che egli era inconsapevole anche delle problematiche insorte con il Consorzio (omissis) e con l'istituto di credito, risolto negativo che ha portato poi lo stesso a mettere dapprima in liquidazione la società e poi a proporre in prima persona istanza di fallimento.

2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge ed erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 216, comma 1), n. 1) e comma 3, 223, comma 3 d 219, comma 2 n. 1) l. fall. con riferimento all'art. 2467 cod. civ. in quanto né in primo grado né in appello si è provveduto a effettuare un'attenta valutazione della sussistenza del reato distrattivo riguardo al rimborso per i finanziamenti ai soci, così come contestato nel capo di imputazione.

Posto che la distrazione è configurabile solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività capace di porre in pericolo le ragioni della massa creditoria, da un'attenta disamina della normativa, anche alla luce dei principi di legittimità (puntualmente richiamati nel ricorso), la Corte doveva propendere per l'assoluzione del ricorrente.

Pur evidenziando pacificamente (anche mediante richiamo quanto esposto dal curatore) l'avvenuto versamento da parte del ricorrente tra la fine del 2011 e la sentenza dichiarativa del fallimento di somme tali da migliorare la garanzia patrimoniale dei creditori, entrambi i giudici di merito, nel non attribuire a tale circostanza rilevanza decisiva in chiave assolutoria, errano poiché, ad avviso della visa, non ravvisano l'ipotesi della c.d. bancarotta "riparata" che si configura quando la sottrazione dei beni risulta annullata per effetto di un'attività di segno contrario che reintegra il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dal fallimento, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato.

2.4. Il quarto motivo deduce illogicità e carenza della motivazione con riferimento al capo della sentenza relativo al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente per quanto concerne il reato di cui all'art. 216, n. 1) per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalla sentenza di primo grado, laddove, la Corte territoriale non attribuisce valore al chiarimento esauriente fornito dal ricorrente sin dalla memoria depositata a seguito dell'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. ove il (omissis) evidenziava una serie di elementi quali:

- la ritenuta perdita per l'intero del capitale sociale già alla chiusura del bilancio d'esercizio 2010 come indicato in più passaggi della relazione fallimentare è basata su una lettura parziale dei dati di bilancio che non tiene conto del reale andamento della società che chiudeva il 2010 sì in perdita civilistica, ma non in stato di insolvenza in quanto le prospettive di crescita e l'acquisizione di ulteriori commesse non rendevano il quadro aziendale preoccupante;

- la perdita in questione era stata ampiamente accettata dai soci perché di poco rilevante rispetto ai valori di bilancio esposti e tale da essere contenuta al di sotto del 10% del fatturato, con la concreta possibilità di esser ripianata nel primo mese del 2011 e pari a meno del 30% dei reali apporti finanziari versati dai soci;

- il valore del finanziamento soci al 31.12.2010 ammontava complessivamente a euro 357.954,03 a cui vanno sommati euro 23.795,31 attinenti al capitale sociale e alle riserve per un totale complessivo di euro 381.749,34;

- la delibera di un'assemblea straordinaria sarebbe stata un mero aspetto formale che non avrebbe minimamente influenzato l'apporto di capitali da parte dei soci, sempre interessati all'andamento della società;

- in contrasto alla relazione, l'eventuale operazione dell'assemblea straordinaria di cui si contesta la mancata convocazione avrebbe spostato la copertura della perdita con il congelamento dei finanziamenti già esistenti, non variando la situazione;

Si contesta che, a fronte di tali osservazioni, in parte sposate in primo grado, che la Corte di appello, illogicamente, si è limitata a richiamare la motivazione G.u.p., senza considerare una serie di dati oggettivi quali l'ascrivibilità del periodo di difficoltà aziendale al 2011 in relazione alle problematiche inerenti al consorzio (omissis), il quale si era dimostrato inadempiente nei confronti della fallita che registrava una perdita di euro 128.412,44 che rappresentava la maggioranza del passivo del bilancio 2010; e l'imputazione della crisi aziendale all'irrigidimento di (omissis) che, a seguito della problematica con il consorzio, richiese alla fallita il rientro dello scoperto, provocando forte criticità; due problematiche che portarono alla messa in liquidazione della (omissis) (omissis) S.r.l.

Inoltre, la Corte ha disatteso le puntuali argomentazioni difensive relative a entrambi gli episodi oggetto di imputazione.

Quanto alle restituzioni in favore di (omissis) (omissis) sono state disattese le precisazioni poste con la memoria del ricorrente dell'11.12.2013 (pagg. 22 - 24) con cui si evidenziava l'inesattezza della relazione ex. art. 33 laddove fa emergere un comportamento fraudolento e imprudente da parte del ricorrente in favore di un proprio familiare che mai si è verificato, in quanto, in luogo della relazione in cui si afferma che il socio (omissis) (omissis) avrebbe finanziato la società nel corso del biennio 2009-2010 "per un importo pari ad oltre euro 200.000,00", il versamento era di euro 342.224,03 e il rimborso pari a euro 50.000,00 avveniva regolarmente per il credito vantato da (omissis) (omissis) per lavori effettivamente svolti presso la vecchia sede sociale e fatturati. Pertanto, la compensazione era più che legittima in quanto la società non versava ancora in gravi difficoltà.

Del pari, la presunzione del pagamento da parte del socio di euro 27.400,00 dopo l'uscita societaria è del tutto smentita poiché l'importo è di euro 25.260,00 (relativa al pagamento effettuato dal (omissis) (omissis) ad alcuni fornitori per euro 11.160,00 e per personali esigenze mediche per euro 14.100,00, in seguito completamente restituiti e versati nelle casse aziendali sotto forma di versamenti di complessivi euro 15.102,00 da parte del ricorrente e della socia (omissis). Dunque l'esposizione nei confronti della società non ammonterebbe a euro 140.000,00 come affermato, ma a euro 316.694,0, cifra superiore del 262% rispetto a quanto affermato dalla relazione.

Quanto alle restituzioni in favore del ricorrente, sempre come sostenuto nella richiamata memoria dell'11.12.2013, si evidenziano ulteriori inesattezze nella relazione ex art. 33 l. fall. in quanto la vendita dell'immobile non è stata eseguita, come indicato, con importi che transitano nelle mani del ricorrente per essere destinati ai creditori, ma è stata pienamente sorvegliata dall'azione del notaio (omissis), che ha presenziato in entrambe le fasi della compravendita e i vari passaggi sono stati regolarmente registrati: la cifra di euro 12.000,00 nel compromesso di vendita, che risultava quale disavanzo positivo a favore della fallita è stata – per volere notarile – intestata al ricorrente e consegnata sotto forma di assegno e il medesimo è stato versato su c/c intestato a (omissis); poiché assegno non trasferibile, ma la somma è stata poi versata nelle casse della società e non indebitamente trattenuta.

Riguardo, poi, alla somma di euro 16.100,00 si ribadisce, come affermato in memoria, che il ricorrente aveva prelevato la somma quale compenso per poter sostenere i propri obblighi nei confronti dei due figli minorenni, cifra comunque, ampiamente restituita .

Di tutti gli elementi, il ricorrente presentava ulteriore memoria in data 10.03.2015 per fornire ulteriori chiarimenti e solo con l'audizione del curatore in data 10.04.2015, all'esito dell'audizione, il pubblico ministero richiedeva di modificare il capo di imputazione.

In conclusione, come già evidenziato in sede di gravame, la condanna appare frutto di un'illogica motivazione atteso che, come risulta dalla sentenza di primo grado e dal chiarimento richiesto al curatore, a livello di finanziamento soci, i soci in questione risultano creditori verso la società a fine anno 2011 per l'importo di euro 120.000,00 e nel momento della dichiarazione di fallimento per l'importo complessivo di euro 270.000,00: miglioramento della situazione dovuto al versamento a favore della società da parte del ricorrente della somma di euro 150.000,00 per garanzia patrimoniale, aspetto che ha portato il giudice di primo grado a riconoscere al (omissis) attenuante di cui al n. 6) dell'art. 62 cod. pen. e che doveva comportare una pronuncia assolutoria.

2.5. Il quinto motivo prospetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, comma 1), n. 1) e comma 3, 223, comma 3 d 219, comma 2 n. 1) l. fall., in combinato disposto con la norma di cui all'art. 2647 cod. civ. e con gli artt. 42 e 43 cod. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 27 Cost. nella parte in cui è effettuata una valutazione *ex post* e non *ex ante* e non si tiene conto dell'effettivo elemento psicologico, traducendosi in una sorta di "responsabilità oggettiva".

Si rileva, in caso di conferma della prospettazione accusatoria in merito alla configurabilità del reato, l'availo da parte di questa Corte dell'impostazione di una valutazione della responsabilità fondata su elementi emersi *ex post* (la dichiarazione resa dal curatore), disallineata con le informazioni allora in possesso del ricorrente amministratore (e poi liquidatore), il quale non aveva contezza dell'irreparabilità del pregiudizio, in palese violazione sia dell'art. 24 Cost., per impossibilità a posteriori di imbastire un'adeguata difesa su un

giudizio *ex post*, sia dell'art. 27 Cost. poiché, in tal modo, si giunge a una pronuncia di condanna per mera responsabilità oggettiva.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:

il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
con conclusione scritte depositate in data 27.12.2022, l'Avv. (omissis) richiama integralmente il contenuto del ricorso e insiste per l'accoglimento dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è affetto da aspecificità. Con esso, del tutto genericamente, si assume che la corte territoriale sia incorsa in erronea e pretermessa valutazione per avere fondato la responsabilità penale dell'imputato, in particolare la prova della sua *scientia fraudis*, sulle conclusioni del curatore (in ordine alla natura distrattiva delle condotte e datazione della crisi irreversibile che avrebbe investito la società a partire dal 2010), nonostante questi abbia apportato diverse modifiche alla sua iniziale ricostruzione dei fatti durante la sua escussione in sede di esame reso davanti al g.u.p. nell'ambito del giudizio abbreviato, comportando la necessità, da parte del P.M., di modificare l'imputazione; laddove la precisazione o anche la stessa correzione di determinate circostanze intervenute durante l'esame - peraltro neppure indicate - rispetto a quanto in precedenza detto, non costituisce di per sé motivo di incrinazione dell'affidabilità del narrato, ben potendo, esse, essere frutto delle interlocuzioni delle parti che nell'interagire con il teste escusso possono ingenerare correzioni, chiarimenti, specificazioni; trattasi piuttosto di dinamica propria del contraddittorio delle parti che è a garanzia della difesa dell'imputato, senza che possa assumere di per sé rilievo il fatto che la ricostruzione attraverso l'escussione *de visu* sia stata maggiormente messa a punto ed affinata, proprio, anche grazie alle controdeduzioni svolte dalle parti.

In mancanza di ulteriori elementi, solo genericamente accennati col motivo in scrutinio, rimane dunque evidente l'inconferenza del dato che si è inteso rappresentare al fine di porre in dubbio la ricostruzione del curatore.

1.2. Il secondo motivo è a sua volta generico; partendo dai medesimi presupposti su cui si fonda il primo motivo, nel tentativo di dare corpo alla doglianza, si limita, da un lato, a lamentare che si sia dato credito alla ricostruzione del curatore che indicava come inizio della crisi l'anno 2010, invece che a quella di (omissis) che aveva sempre fatto risalire la crisi all'inizio

del 2012, allorquando egli, resosi conto della situazione, aveva dapprima avviato la società alla liquidazione e poi presentato istanza di fallimento; dall'altro, a censurare la sentenza impugnata adducendo che è inesatto sostenere – come ha fatto la corte di appello – che Radis sperasse nella ricrescita della società, atteso che il predetto era inconsapevole delle problematiche poi insorte con il consorzio Krestotes e con l'istituto di credito, essendo egli nel corso dell'anno 2010 e per parte del 2011 invece consapevole dello stato di salute della società ed era ben lungi anche solo dall'immaginare, o poter prevedere, il successivo risvolto negativo. La corte di appello ha evidenziato che invece, già dal bilancio 2010 emergeva come la società avesse perso il proprio capitale e nulla era stato deliberato dai soci, e come già a partire dal 2010 si fossero delineate le difficoltà nei pagamenti degli appalti pubblici, nell'accesso al credito bancario, nel recupero di determinati crediti (tra i quali quello verso il consorzio (omissis) e di altre società), che avevano condotto la società in uno stato di insolvenza irreversibile, tuttavia già esistente da prima del 2011, come confermato dalla documentazione in atti destinata a sconfessare – sottolinea la corte di appello – le dichiarazioni di (omissis) reiterate in appello; infatti, già alla fine del 2010 – si precisa in sentenza – la società chiudeva in negativo evidenziando una costante sottocapitalizzazione dell'azienda che aveva infatti dovuto fare ricorso a forme di finanziamento esterne; sul finire dell'anno 2010, nel corso del 2011 e nel 2012, parte dei finanziamenti erano stati restituiti ai soci sia con rimesse di denaro sia con compensazione con posizioni creditorie della società a fronte di una situazione economica finanziaria fortemente compromessa che certamente non permetteva i rimborsi operati; le poste attive evidenziavano infatti la pressoché totale inesistenza di attivo, dal momento che i cespiti erano stati oggetto di alienazione nel corso del 2011 e 2012, in taluni casi con cessioni censurabili (tale è, secondo i giudici di merito, quella dei beni sociali alla ditta individuale (omissis) costituita *ad hoc* un mese prima, circa, dell'atto di cessione a fronte della quale non veniva pagato alcun corrispettivo in favore della società Radis in quanto il prezzo della vendita veniva posto in compensazione con crediti per finanziamento soci maturati da (omissis) (omissis) sicché anche gli stessi finanziamenti intervenuti successivamente alle restituzioni, al pari dei precedenti - conclude la corte di merito - sono stati eseguiti dai soci per fronteggiare la cronica mancanza di liquidità e redditività; laddove altrettanto chiaro è risultato, per altro verso, come lo stato di decozione risalisse al 2010, risultando al 31/12/2010 l'esposizione debitoria verso soggetti diversi dai soci pari a euro 750.000, mentre il patrimonio sociale era a quel momento interamente perso; e i debiti ammessi al passivo – secondo quanto riferito dal curatore e riportato in sentenza – ammontano a circa 600.000 € mentre assente è l'attivo, risultando anche i crediti al momento del fallimento verso soggetti diversi dai soci, non esistenti.

A fronte di tali emergenze di segno negativo per la società il fatturato indicato dalla difesa in euro 1.400.000 al 31/12/2010 e in euro 350.000 al 31/12/2011 è stato correttamente ritenuto non decisivo ai fini di una diversa valutazione del caso di specie, evidenziando come

tale dato di per sé non potesse assumere alcun rilievo dirimente, anche perché ad esso sono piuttosto associabili solo delle spese per la società ove non risultino poi effettivi introiti positivi in conseguenza dello stesso.

D'altronde si versa nell'ambito della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale rispetto alla quale questa Corte ha avuto più volte modo di affermare il principio – che si attaglia perfettamente al caso di specie – secondo cui in tema di bancarotta patrimoniale l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); laddove nel caso di specie la valutazione, con prognosi postuma, è stata proprio in termini di sussistenza di plurimi elementi indicativi di quella fraudolenza, sia oggettiva che soggettiva, che il ricorrente ha inteso contestare con gli aspecifici argomenti suindicati, denotando essi, da un lato, la concreta pericolosità dei fatti rispetto all'integrità del patrimonio e, dall'altro, la piena consapevolezza e volontà in capo all'imputato delle condotte poste in essere e in concreto pericolose; consapevolezza e volontarietà che sono pienamente sufficienti ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale sotto il profilo soggettivo, non richiedendo la norma il dolo specifico, sicché a nulla potrebbe rilevare neppure il fatto che l'imputato abbia potuto agire cercando anche di risollevere le sorti della società.

1.3. Il terzo motivo, che ruota anch'esso intorno alla circostanza secondo cui sia il tribunale che la corte di appello non avrebbero tenuto in debito conto quanto esposto dallo stesso curatore fallimentare in ordine all'avvenuto versamento da parte d (omissis) tra la fine dell'anno 2011 e la sentenza dichiarativa del fallimento, di somme tali da migliorare la garanzia patrimoniale dei creditori, è del tutto generico.

Ed invero, costituisce principio oramai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati; con la conseguenza che

quanto si prospetta, in mancanza dell'assolvimento di quell'onere non può andare oltre il già avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

1.4. Il quarto motivo mira, in buona sostanza, ad una rivalutazione del giudizio di merito sulla base di argomenti che fanno leva su circostanze di fatto che, di là della loro perfetta corrispondenza o meno alle risultanze processuali e della loro sindacabilità nella presente sede, sono del tutto inconferenti ai fini che si prospettano; esse infatti, per un verso, afferiscono ad aspetti attinenti a condotte non oggetto dell'attuale imputazione (così ad esempio quelle riguardanti la vendita dell'immobile), dai quali si vorrebbe far discendere la mancanza di frodolenza anche rispetto a quelle definitivamente ascritte a (omissis) e per altro verso, ad aspetti, quali le cause del fallimento, che non esprimono di per sé valenza esimente, neppure sotto il profilo soggettivo, rispetto alle condotte distrattive comunque poste in essere in costanza di illiquidità (così, ad esempio, il mancato adempimento del debito da parte del consorzio scaturito in transazione – che lo stesso ricorso colloca nella prima metà del 2011 – che avrebbe comportato un minore introito per la società e l'irrigidimento della (omissis) che, a seguito della problematica insorta col consorzio, avrebbe richiesto il rientro dello scoperto, che sono piuttosto fattori indicativi della sofferenza in cui, evidentemente, versava la società già all'epoca, quanto meno, delle restituzioni ai soci che si collocano alla fine del 2010); ciò che rileva infatti è piuttosto che quelle restituzioni intervennero allorché si era già creata una situazione di crisi, che induceva infatti i soci in un primo momento a rimediare mediante finanziamenti in conto capitale – in luogo di convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti del caso – e una volta ottenuta una certa liquidità a riprendersi, sia pure in parte, in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., quanto poco tempo prima immesso, così ponendo in essere un'operazione pregiudizievole per il patrimonio e per i creditori; ed invero, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577 - 01).

1.5. Quanto, infine, alla questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 216 l. f., ove interpretato nel senso che la valutazione inerente l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva possa intervenire *ex post*, come avvenuto nel caso di specie, e non *ex ante*, essa, di là della genericità della sua formulazione, si appalesa del tutto non rilevante nel caso di specie. La valutazione dei giudici di merito, come già sopra osservato, è stata infatti svolta – in perfetta assonanza coi principi dettati da questa Corte in materia, in particolare con quello affermato nella sentenza Sgaramella sopra indicata – sulla base di specifici elementi – indici di frodolenza – esistenti all'epoca della realizzazione delle condotte criminose, ritenuti indicativi di frodolenza, nei limiti della sufficiente componente della pericolosità in concreto, richiesta, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, dalla

norma incriminatrice, attraverso prognosi postuma avente come punto di riferimento l'epoca di realizzazione delle condotte; laddove è solo la raccolta degli elementi e la ricostruzione da parte del curatore ad essere intervenuta *ex post*.


2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, *ex art. 616 cod. proc. pen.*, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/1/2023.

Il Consigliere estensore

Renata Sessa


Il Presidente

Carlo Zaza


Depositato in Cancelleria
Roma, il **16 MAR 2023**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dot.  Maria Cristina ...